

3. Gli interventi

attraverso una modifica della delibera n. 578/10/CONS) di riduzione del canone WLR, questa volta valutato sulla base dei costi sottostanti. Tale prezzo sarà utile a ripristinare le condizioni di concorrenzialità inizialmente definite con la delibera n. 578/10/CONS. Tale intervento, apportando una correzione al valore del *network cap* per il 2012 previsto da un provvedimento adottato in esito ad un'analisi di mercato, terminata la consultazione nazionale è stato notificato alla Commissione europea. Quest'ultima ha condiviso la conclusione dell'Autorità secondo cui l'obbligo dell'orientamento al costo permette di affrontare al meglio i problemi concorrenziali individuati sul pertinente mercato rilevante. L'Autorità ha pertanto adottato la delibera n. 643/12/CONS con la quale il canone mensile del servizio WLR è stato valorizzato, a partire dal 1° giugno 2012, secondo il criterio dell'orientamento al costo, determinando una riduzione di circa il 9% rispetto al valore derivante dall'applicazione del *network cap*, valido fino al 31 maggio 2012.

Nelle more del completamento del terzo ciclo di analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa l'Autorità ha avviato, con delibera n. 141/12/CIR, una consultazione pubblica avente ad oggetto l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio WLR. Nello schema di provvedimento, allegato alla delibera, l'Autorità ha proposto di confermare la valorizzazione del canone mensile secondo il criterio dell'orientamento al costo in uniformità a quanto approvato per il 2012 con delibera n. 643/12/CONS. L'Autorità ha altresì proposto una valorizzazione, secondo l'orientamento al costo, anche per i principali contributi *una tantum* precedentemente soggetti a *network cap*.

L'offerta di riferimento WLR - 2013

Implementazione delle procedure di attivazione e migrazione su rete fissa

Nel mese di maggio 2012 i principali operatori hanno richiesto all'Autorità di intervenire per la soluzione di problemi relativi a due temi dove la contrapposizione tra gli interessi di questi ultimi e l'operatore storico si è rivelata particolarmente critica. In particolare, l'attenzione dell'Autorità è stata richiamata sull'identificazione dei termini iniziali (DAC, Data Attesa Consegna, o DAC rimodulata¹³⁵) e finali (Data di espletamento o di notifica dell'espletamento¹³⁶) utili al calcolo delle penali da imputare, all'operatore notificato, in caso di ritardi nelle procedure di attivazione/migrazione dei servizi di accesso *wholesale* su rete fissa, ed altresì sul correlato tema dell'eccessivo tasso di rimodulazione, da parte dell'operatore dominante, della DAC originariamente fissata da parte dell'OLO *recipient*. A fronte di siffatta richiesta l'Autorità ha convocato tutti i soggetti interessati, inclusa Telecom Italia, intorno ad un tavolo di confronto tecnico sollecitando i partecipanti a circoscrivere, anche documentalmente, le criticità riscontrate su entrambe le questioni.

Il tavolo tecnico sulla DAC

Sulla base delle risultanze dei lavori del citato tavolo tecnico, in ordine ai temi trattati l'Autorità ha fornito prime indicazioni con la delibera n. 93/12/CIR. L'Autorità ha ivi

135 Telecom Italia, laddove giustificato, può rimodulare la Data di Attesa Consegna previa notifica all'OLO.

136 È emersa la difficoltà per gli operatori alternativi di delimitare con esattezza il momento a partire dal quale calcolare la penale da addebitare a Telecom Italia per ritardi nell'espletamento degli ordini, posto che frequentemente è stato riscontrato uno scostamento temporale tra la effettiva lavorazione dell'ordine, cioè del reale espletamento della migrazione/attivazione del servizio di accesso, e la notifica da parte di Telecom Italia che ciò sia oggettivamente avvenuto.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

stabilito che la penale di *provisioning* va calcolata considerando come momenti iniziale e finale, rispettivamente, la DAC (eventualmente rimodulata) e la data di "notifica" all'operatore alternativo del completamento del processo di *provisioning*. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire uno specifico SLA (e relativa penale) per i ritardi di Telecom Italia nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'effettiva attivazione del servizio. Con riferimento alla rimodulazione della DAC l'Autorità, al fine di giungere ad una semplificazione dei processi, ha ritenuto proporzionato, in detta delibera, ipotizzare la fissazione di una franchigia (in termini di tetto massimo di ordini rimodulati) superata la quale la penale è calcolata a partire dalla DAC originaria, purché la causale di rimodulazione ricada tra quelle concordate (nell'ambito del suddetto tavolo tecnico) e che identificano una responsabilità di Telecom Italia nella rimodulazione della DAC. Il tavolo tecnico succitato è ancora attivo con lo scopo di individuare i casi eccezionali, che in quanto tali esimerebbero l'operatore *incumbent* da responsabilità in relazione alla rimodulazione della DAC.

Il tavolo tecnico sulle procedure di migrazione e attivazione

Su istanza di un operatore, l'Autorità ha avviato, nel 2012, il tavolo tecnico inter-operatore finalizzato alla definizione delle specifiche tecniche delle procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS nel caso di rivendita all'ingrosso, da parte di un operatore alternativo, di un servizio di accesso fornito da Telecom Italia.

Nel corso delle riunioni e in considerazione dello sviluppo dei nuovi servizi di accesso a banda ultralarga in fibra ottica, l'ambito di attività del tavolo tecnico è stato esteso con lo scopo di apportare alle specifiche tecniche inerenti le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, inizialmente definite per i soli servizi su linee di accesso in rame, le modifiche necessarie a garantire il trasferimento dell'utenza, e la contestuale portabilità del numero, anche in presenza di linee di accesso NGAN, parzialmente (FTTCab, FTTB) o interamente (FTTH) in fibra ottica. Le attività di definizione di dette specifiche tecniche si sono concluse nel mese di aprile 2013, con l'approvazione della delibera n. 31/13/CIR.

Sempre nel mese di aprile 2013 l'Autorità ha avviato un ulteriore tavolo tecnico inter-operatore finalizzato alla definizione delle procedure tecniche per il passaggio ad altro operatore dei clienti attestati su accessi esclusivamente in fibra ottica. Il tavolo tecnico è, allo stato, focalizzato sulla definizione di procedure di migrazione da applicare al segmento in fibra ottica che dalla base dell'edificio si estende fino alla borchia dell'utente, c.d. segmento verticale in fibra ottica. Le attività dovrebbero completarsi nella prima metà del 2013.

Attività di vigilanza sui servizi di interconnessione e sui processi di trasferimento delle utenze

L'Autorità ha continuato a svolgere le attività di vigilanza sul corretto svolgimento dei processi di trasferimento delle utenze di rete fissa, convocando, ove necessario, tavoli tecnici inter-operatore al fine di risolvere le problematiche sollevate dai medesimi.

L'Autorità ha altresì proseguito l'attività di monitoraggio sull'andamento delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero "pura" sulla base dei *report mensili* che gli operatori inviano ai sensi delle delibere nn. 274/07/CONS, 68/08/CIR e 62/11/CIR.

3. Gli interventi

Monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione

Il Piano Nazionale di Numerazione disciplina l'attribuzione delle risorse di numerazione ai servizi di comunicazione elettronica offerti su diverse tipologie di rete. Le principali innovazioni introdotte sono dettagliatamente descritte al paragrafo seguente. Infatti il Piano nazionale di numerazione è trasversale rispetto ai servizi su rete fissa e mobile. Nello stesso paragrafo saranno riportate le attività di vigilanza e monitoraggio relative all'uso della numerazione in entrambe le tipologie di rete.

3.1.2.2. I servizi di telecomunicazione su rete mobile

Nel periodo compreso tra maggio 2012 e aprile 2013, gli interventi dell'Autorità in materia di telefonia mobile hanno riguardato i seguenti aspetti:

- i. monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione;
- ii. verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato;
- iii. attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente in tema di *roaming* internazionale;
- iv. attività di monitoraggio e regolamentazione in tema di portabilità del numero mobile (MNP);
- v. misure per l'utilizzo delle bande di frequenze radiomobili.

Monitoraggio e implementazione del Piano nazionale di numerazione

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività del Tavolo per il monitoraggio e l'implementazione del Piano di numerazione che, permettendo un puntuale monitoraggio dell'evoluzione dei servizi a cui sono associate le numerazioni del Piano, unitamente alla partecipazione a gruppi di lavoro europei, ha consentito di focalizzare l'attenzione sulle richieste del mercato e sulle eventuali problematiche, nonché di essere continuamente aggiornati sui temi emergenti nello scenario internazionale e di partecipare alla ricerca di soluzioni condivise, volte ad allocare al meglio le risorse di numerazione.

In particolare, è opportuno ricordare la partecipazione alle linee di attività in seno al *Framework Review Implementation Expert Working Group* del BEREC relative all'accessibilità transfrontaliera delle risorse di numerazione e quella concernente i nuovi poteri di intervento delle competenti Autorità nazionali in caso di frode ovvero abuso nell'uso di numerazioni anche a livello transfrontaliero, nonché la partecipazione al WG NaN (*Working Group Numbering and Networks*) in ambito CEPT.

I lavori
del tavolo
tecnico
sul PNN

L'attività del Tavolo relativo alle problematiche del Piano di numerazione ha riguardato primariamente i seguenti temi:

- i. raggiungibilità da qualunque origine delle numerazioni date in uso ai consumatori;
- ii. responsabilità degli assegnatari della numerazione rispetto ai centri servizi e ai fornitori di contenuti;

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

- iii. identificazione della linea chiamante e utilizzo di *alias* nei servizi *application-to-person* via SMS/MMS;
- iv. servizi di segreteria ed utilizzo della numerazione;
- v. tempistica per la configurazione da parte degli operatori di accesso delle numerazioni assegnate;
- vi. comunicazioni *machine-to-machine* (M2M);
- vii. numerazione per servizi di *mobile-payment*, *mobile-ticketing*;
- viii. dual IMSI;
- ix. utilizzi del codice MNC;
- x. estensione al distretto dell'uso di numeri geografici su reti mobili;
- xi. eliminazione dei distretti (valutazioni in via prospettica);
- xii. uso di numerazione geografica con lunghezza superiore a 10 cifre in situazioni particolari quale quella dei centralini;
- xiii. numerazione utilizzabile dal consumatore dopo la conclusione del contratto con il professionista;
- xiv. modalità di accesso ai servizi di emergenza da parte dei terminali mobili privi di SIM.

Vari dei temi citati sono ancora in discussione mentre altre questioni sono state chiuse, attraverso interventi minimali di aggiustamento della disciplina o di approfondimento dell'applicazione della disciplina vigente, ovvero, avviando procedimenti più articolati. Ad esempio, per il terzo tema è stata avviata una consultazione pubblica di cui alla delibera n. 7/13/CIR concernente "Consultazione pubblica concernente il Piano di Numerazione nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui alla delibera n. 52/12/CIR - Norme per la sperimentazione di *alias* alfanumerici per l'identificazione della linea chiamante negli SMS/MMS". La consultazione è stata finalizzata a determinare le modalità con cui effettuare la sperimentazione in parola, per valutarne i benefici, gli aspetti di tutela dell'utenza e il contrasto dei possibili furti di identità o uso di CLI non concordati con l'operatore.

Un'ulteriore attività condotta è stata quella di promuovere e verificare la corrispondenza del codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta di fondi destinati a organizzazioni *non profit* (redatto ai sensi del Piano di numerazione). Al riguardo, la CIR ne ha preso atto e si è proceduto alla pubblicazione di tale codice sul sito dell'Autorità.

Nel 2012 è stata assicurata un'attiva partecipazione ai lavori della Commissione nazionale per la redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione delle reti di telecomunicazioni, per i profili di specifica competenza dell'Autorità riguardanti la rispondenza alle norme vigenti delle proposte di specifiche tecniche (si cita ad esempio la specifica tecnica da utilizzare per la numerazione 43 o più in generale per i servizi non a sovrapprezzo di tipo *application-to-person*).

La banca
dati unica
per il servizio di
informazione
abbonati

In relazione alla Banca Dati Unica (DBU) per lo svolgimento del servizio di informazione abbonati, l'Autorità ha svolto un'attività di vigilanza mirata a verificare il rispetto delle norme, nonché alla verifica delle segnalazioni pervenute in merito alla completezza, esattezza e aggiornamento dei dati del DBU, rilevando che vi sono diverse problematiche inerenti il corretto e tempestivo funzionamento del DBU, anche derivanti dall'architettura adottata. Al fine di superare tali difficoltà, nonché di porre rime-

3. Gli interventi

dio ad altre criticità di natura gestionale e informativa emerse in relazione alle diverse banche dati di numerazione, è stata avviata un'attività finalizzata alla previsione regolamentare e realizzazione di una banca dati centralizzata da far gestire da un soggetto terzo e da utilizzare a vari scopi (creazione di un DBU centralizzato, utilizzazione di una *clearing-house* per tutti i tipi di portabilità dei numeri, anche per rispondere a nuove competenze dell'Autorità in tema di numerazione concernenti frodi e abusi dell'uso della numerazione, di cui all'art. 78 del Codice delle comunicazioni elettroniche).

Verifica della contabilità regolatoria degli operatori di telecomunicazioni di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato

La delibera n. 667/08/CONS, così come modificata e integrata dalle delibere n. 60/11/CONS e n. 621/11/CONS dispone, tra l'altro, che gli operatori di telefonia mobile, notificati quali detentori di significativo potere nel mercato della terminazione delle chiamate vocali sulle rispettive reti, sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria, redatta a costi storici. La medesima normativa prevede altresì che il sistema contabile debba essere oggetto di revisione da parte di un organismo indipendente, incaricato dall'Autorità, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui alle delibere n. 485/01/CONS, n. 399/02/CONS, n. 3/06/CONS, n. 667/08/CONS, n. 60/11/CONS e n. 621/11/CONS.

Il raggruppamento temporaneo d'impresa Mazars s.p.a. e Mazars s.a. è stato incaricato a seguito dell'adozione della delibera n. 283/10/CONS e mediante stipula dei contratti di appalto nn. 31/Rep e 32/Rep, della verifica della contabilità regolatoria degli operatori Telecom Italia (separatamente per la contabilità di rete fissa e di rete mobile), Vodafone, Wind e H3G (per la rete mobile) per gli anni 2008, 2009 e 2010 in quanto aggiudicatario della gara comunitaria a procedura aperta indetta con delibera n. 747/09/CONS.

L'attività del revisore, che è finalizzata principalmente ad accertare la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo a livello della contabilità gestionale, la corretta integrazione della contabilità gestionale nel modello di contabilità regolatoria e la correttezza dei raggruppamenti per centro di costo nelle categorie definite dall'Autorità relativamente al triennio in esame si è conclusa nel corso del 2012.

Più precisamente, dopo aver completato l'attività di verifica relativa agli esercizi 2008 e 2009 a cavallo tra il 2010 ed il 2011, nei primi mesi del 2012 il revisore incaricato ha avviato le attività di revisione relative all'ultima annualità del triennio di contratto concludendole secondo le scadenze programmate. Dopo le relazioni relative alle verifiche operate sui documenti contabili prodotti ai fini regolatori da Vodafone, da Telecom Italia e da Wind (trasmessi rispettivamente all'Autorità il 15 febbraio, il 14 marzo ed il 22 marzo 2012), in data 7 giugno 2012 sono state trasmesse anche la relazione di verifica dei documenti contabili prodotti da H3G e la relativa nota metodologica.

A conclusione del processo di certificazione, giusto il disposto dell'art. 50, comma 4 del codice delle comunicazioni elettroniche, con la delibera n. 554/12/CONS del 21 novembre 2012, il Consiglio ha disposto la pubblicazione, sul sito *web* dell'Autorità, delle relazioni di conformità sulle contabilità regolatorie di rete mobile degli operatori Telecom Italia s.p.a., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni s.p.a. e H3G s.p.a., relative all'esercizio 2010.

Le attività di verifica sulla contabilità regolatoria 2010 degli MNO

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

e per il triennio
2011-2013.

Nel corso del 2012, con la delibera 247/12/CONS è stata approvata la gara europea per l'affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, per gli anni 2011, 2012 e 2013. La commissione aggiudicatrice della citata gara è già stata nominata ed è al lavoro per il completamento delle attività propedeutiche all'individuazione del nuovo revisore.

**Attività di vigilanza sul rispetto della regolamentazione vigente
in tema di roaming internazionale**

Il servizio di *roaming* internazionale si realizza attraverso un accordo tra l'operatore mobile presso cui l'utente ha il contratto e quello utilizzato presso il paese estero visitato. In questo contesto, l'adozione di una regolamentazione a livello europeo sul *roaming* internazionale si è resa necessaria per consentire "l'eliminazione della distinzione tra le tariffe nazionali e le tariffe di *roaming* e la conseguente istituzione di un mercato europeo per i servizi di comunicazioni mobile" nonché la promozione "di uno spazio sociale, dell'istruzione, culturale e imprenditoriale europeo basato sulla mobilità delle persone e dei flussi di dati digitali dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i cittadini»".

Mediante la regolamentazione, l'utente può usufruire della c.d. "Eurotariffa", che stabilisce il tetto massimo dei prezzi applicati dall'operatore per le chiamate, gli sms inviati ed il traffico dati effettuati in un paese dell'Unione europea. Gli utenti sono automaticamente trasferiti alla Eurotariffa a meno che non abbiano già selezionato una tariffa di *roaming* "speciale" e non chiedano esplicitamente di cambiare.

La regolamentazione prevede, inoltre, alcune disposizioni utili a migliorare la trasparenza delle tariffe: all'atto dell'utilizzo dei servizi di *roaming*, gli utenti devono ricevere dal proprio operatore un sms informativo sul prezzo per fare e ricevere chiamate, inviare sms e navigare su internet. È stato, altresì, previsto un sistema di controllo a soglia anti *bill-shock* sul traffico dati che, salvo diversa scelta dell'utente, interviene sull'importo standard di 50 euro: qualora tale valore di consumo venga raggiunto è inviata una notifica sull'apparecchiatura del cliente al fine di consentire il controllo sulla spesa.

L'evoluzione
del quadro
regolamentare


Nel corso del 2012 si è provveduto all'aggiornamento del Regolamento CE n. 717/2007 così come modificato dal Regolamento CE n. 544/2009, rivedendo i limiti di prezzo per i mercati *retail* e *wholesale*. Con il provvedimento del 2012, da un lato è stata garantita continuità alla tutela dell'utente attraverso la conferma del sistema di controllo sui prezzi massimi (detti CAP, i cui valori sono stati aggiornati ed estesi per la prima volta al traffico dati), dall'altro è stata introdotta la competizione infrastrutturale che a regime dovrebbe consentire, attraverso la concorrenza trans-europea tra operatori mobili, il superamento del sistema dei CAP (nel mercato *retail*). Con riferimento alla competizione infrastrutturale, la Commissione ha previsto che dal 2014 "i servizi di *roaming* continuano ad essere forniti, sul piano tecnico, dal fornitore nazionale, che funge da operatore di rete mobile ospitante per il fornitore alternativo di *roaming*. I servizi di *roaming* sono forniti all'ingrosso al fornitore alternativo di *roaming*, il quale li rivende al cliente in *roaming* al dettaglio. Nella versione di base si tratta quindi di una semplice operazione di rivendita". La Commissione ha anche adottato il modello competitivo promosso dall'Autorità, prevedendo che "il cliente in *roaming* può scegliere un operatore della rete mobile locale del paese per la fornitura diretta di servizi di dati in *roaming* al dettaglio se il servizio è offerto nel paese visitato. Per il cliente di questo tipo

3. Gli interventi

di servizio l'esperienza sarebbe analoga alla connessione tramite reti locali senza fili, come il wi-fi usato attualmente, quando ci si trova all'estero, da molti computer portatili, dagli *smartphone* e dai *tablet*". Attraverso il regolamento di attuazione (UE) n. 1203/2012 è stato introdotto, così come promosso dall'Autorità, un unico identificativo europeo denominato EU-Internet per la semplificazione delle configurazioni delle reti a vantaggio dell'utilizzabilità nel caso di fornitura diretta di servizi di dati in *roaming* al dettaglio offerti presso il paese visitato.


Il nuovo Regolamento 531/2012 definisce i nuovi limiti massimi di prezzo per l'eurotariffa validi fino al 2017. I grafici di seguito riportati (vedi Figura 3.1 e Figura 3.2) rappresentano l'evoluzione dei limiti massimi di prezzo per le chiamate voce, gli sms e il traffico dati.

■ **Figura 3.1. Roaming internazionale - prezzi retail**



Fonte: Autorità

■ **Figura 3.2. Roaming internazionale - prezzi wholesale**



Fonte: Autorità

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

La Commissione europea deve riesaminare il funzionamento del regolamento e, previa consultazione pubblica, presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio entro il 30 giugno 2016.

Sono state, inoltre, rafforzate le misure a tutela dell'utente. La regolamentazione impone in particolare la predisposizione di strumenti di notifica ed il controllo a soglia anti *bill shock* anche per il traffico dati. L'applicazione di tali strumenti non è limitata al solo *roaming* europeo, ma comprende anche i casi in cui la SIM europea svolga traffico *roaming* in paesi terzi. La *Guideline* del BEREC ha inteso che tale impostazione costituisce una *good practice* anche per il traffico svolto mediante terminale radiomobile sulle navi e sugli aerei.

È stato previsto un obbligo a sottoscrivere accordi di *roaming* (*Wholesale Roaming Access*). A far data dal 1° gennaio 2013, gli operatori mobili sono tenuti a soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al *roaming* che comprende "l'accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate e ai servizi, software e sistemi di informazione relativi necessari per la fornitura dei servizi di *roaming* regolamentati ai clienti". A tali servizi *wholesale* sono applicate le tariffe regolamentate sopra illustrate. È prevista anche la rivendita all'ingrosso senza ricarico, con beneficio per gli operatori MVNO.

La principale novità rispetto ai regolamenti precedenti è l'introduzione del modello di Competizione Infrastrutturale (*Separate Sale*). Il Regolamento 531/2012 prevede che - a partire dal 2014 - l'utente possa acquisire il servizio *roaming* da un operatore diverso dal proprio fornitore dei servizi, sia attraverso un fornitore alternativo di *roaming* che commercializza l'intero *roaming bundle* (voce, sms e dati) nel paese di origine dell'utente, sia direttamente presso il paese visitato (in questo caso, limitatamente al solo traffico dati con una modalità simile al caso della connessione *wi-fi* all'estero).

Il Regolamento prevede, infine, che le autorità nazionali di regolamentazione vigilino sull'applicazione all'interno del proprio territorio assicurando il "monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in *roaming* di servizi di chiamata vocale e di comunicazione di dati, inclusi i messaggi sms", nonché il monitoraggio del *roaming* involontario nelle regioni frontaliere degli Stati membri limitrofi.

L'attività
di vigilanza
nazionale

In conformità con le indicazioni internazionali, l'Autorità svolge periodicamente le campagne di rilevamento dei prezzi regolamentati (valore medio per ciascun quadrimestre) e, in seguito alle analisi dei risultati, organizza periodicamente confronti con gli operatori nazionali (MNO e MVNO) per la valutazione delle criticità. Per l'Italia si è riscontrato un comportamento in linea con i principali Paesi europei, in particolare:

- i prezzi *retail* in area euro si approssimano ai valori delle soglie massime;
- all'esterno dell'area regolamentata si verifica un innalzamento dei prezzi *retail* applicati con sistematico superamento delle soglie europee;
- a livello *wholesale* i prezzi regolamentati sono marcatamente inferiori alle soglie massime;
- con riferimento ai dati si verifica una tendenza alla diminuzione dei prezzi *retail*, ma il valore appare distante dai corrispondenti costi *wholesale*, specialmente per l'utenza prepagata.

3. Gli interventi

Nel periodo di riferimento sono state risolte problematiche tecniche che in passato avevano, in qualche circostanza, reso critica l'applicazione della eurotariffa per gli operatori virtuali. In considerazione della nuova revisione dei prezzi massimi e delle prevedibili difficoltà per l'applicazione al caso del servizio dati, specialmente da parte degli operatori mobili virtuali, nonché per la predisposizione degli strumenti di notifica per il controllo della spesa, gli uffici dell'Autorità avvieranno una specifica iniziativa di vigilanza nel corso del 2013.

Attività di monitoraggio e regolamentazione in tema di portabilità del numero mobile

La possibilità di cambiare operatore per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, voce e dati conservando il proprio numero mobile (*mobile number portability* – MNP) è un diritto tutelato dall'art. 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

La prestazione di portabilità del numero mobile è attiva in Italia già dal 2002 e una significativa innovazione in tale materia è stata introdotta dalla delibera n. 78/08/CIR che, adottata integralmente solo a novembre del 2009, ha fissato in modo sistematico le procedure interoperatore.

Con la delibera n. 147/11/CIR è stato approvato il nuovo regolamento per la portabilità del numero mobile, che è entrato in vigore a partire il 31 marzo 2012 per permettere agli operatori di implementare le necessarie modifiche. Le norme riguardanti gli indennizzi ai clienti per i ritardi sono entrate in vigore, invece, il 1° gennaio 2013.

La principale novità introdotta dal regolamento in parola riguarda la riduzione del tempo di attivazione della portabilità del numero mobile, come prevede il nuovo Quadro regolamentare europeo, realizzata adottando una soluzione che prevede sostanzialmente una contrazione delle tempistiche delle procedure interoperatore già vigenti, effettuando la portabilità del numero mobile nelle ore notturne, quindi all'inizio del secondo giorno lavorativo, al fine di mantenere stabile ed eventualmente migliorare l'elevata qualità del servizio raggiunta con l'applicazione del regolamento di cui alla delibera n. 78/08/CIR e confermata dai dati del monitoraggio relativi al 2012. Nella Figura 3.3 è rappresentato l'andamento del numero totale di portabilità effettuate dall'introduzione della portabilità del numero mobile sino al 2012 (mentre nel paragrafo 2.2., Figura 2.18, è riportato il numero di portabilità effettuate, nel medesimo periodo, per ciascun anno).

Il notevole incremento nel numero di portabilità riscontrabile a partire dall'applicazione del regolamento di cui alla delibera n. 78/08/CIR sembra dar conto della maggiore efficienza della procedura definita in tale occasione che ha impedito tra l'altro la *retention* da parte dell'operatore cedente. Ulteriore elemento che ha contribuito all'incremento della numerosità nelle portabilità negli ultimi due anni può ricercarsi anche nella crescita degli attori del mercato, costituiti dagli operatori mobili virtuali, i quali, come nuovi entranti nel mercato, sono quelli che primariamente traggono beneficio dall'assenza della *retention* e dal processo di portabilità del numero mobile particolarmente efficiente, che ha minimizzato le cause di rifiuto. Ulteriore modifica nel regolamento riguarda l'introduzione di indennizzi per il cliente in caso di ritardi nella portabilità, esigibili a partire dal terzo giorno di ritardo, mediante richiesta del cliente con modalità semplice e senza costi aggiuntivi, computati per ciascun giorno di ritardo. È stata introdotta, infine, una maggior flessibilità nel meccanismo delle

Riduzione
tempi della
mobile
portability

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013


penali interoperatore, per tenere conto della possibilità del verificarsi di eventi straordinari/malfunzionamenti che impattino in modo massivo sulle operazioni di portabilità.

Collaborazione
con la direzione
nazionale
antimafia

Fondamentale per la riduzione del tempo della portabilità del numero mobile, inoltre, è stata la disponibilità manifestata dalla Direzione Nazionale Antimafia, a rivedere le proprie procedure che assicurano la continuità delle prestazioni di giustizia sulle utenze telefoniche mobili quando queste sono oggetto di portabilità, in maniera da contenere al massimo i tempi. Ciò ha reso concretamente conseguibile l'obiettivo posto dal nuovo quadro comunitario.

Le modifiche apportate dal nuovo regolamento, limitando le variazioni nella mimita tra operatori, sono state attentamente messe a punto per non indurre criticità in un processo che ha mostrato di funzionare ottimamente, come testimoniato dal considerevole aumento del numero di portabilità effettuate e dalla riduzione drastica del numero dei reclami pervenuti all'Autorità.

■ **Figura 3.3.** Numero totale delle portabilità dei numeri mobili effettuate dall'introduzione del servizio (2001-2012, milioni)



Fonte: Autorità

Misure per l'assegnazione e l'utilizzo dello spettro radioelettrico per sistemi broadband

Nel corso dell'ultimo anno è proseguita l'attività dell'Autorità concernente la disciplina dell'utilizzo delle bande di frequenze radio per sistemi di comunicazione elettronica e in tale contesto, oltre all'adozione di nuovi provvedimenti, hanno espletato gli effetti e trovato attuazione, in linea con gli obiettivi previsti dal quadro comunitario e dall'Agenda digitale europea, anche alcuni dei provvedimenti approvati in precedenza dall'Autorità.

3. Gli interventi

È infatti continuata l'implementazione delle disposizioni della delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2.100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica", con cui l'Autorità aveva aggiornato il quadro regolamentare per l'assegnazione di frequenze nelle bande radiomobili, prevedendo anche la riorganizzazione della banda GSM a 900 MHz e ponendo le premesse per l'avvio ordinato del *refarming* di tale banda, cioè della possibilità di utilizzo della banda, anziché solo per il GSM, anche con sistemi *broadband* avanzati di tipo 3G e successivi, tra i quali l'UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*), LTE (*Long Term Evolution*) e *wi-max* (*Worldwide interoperability for microwave access*). Nel corso del periodo coperto dalla relazione, i gestori GSM hanno quindi portato avanti il piano di riorganizzazione della banda a 900 MHz, che prevede anche la progressiva liberazione sul territorio nazionale di un blocco da 5 MHz per il quarto operatore mobile e la cui conclusione è prevista entro il corrente anno 2013, e iniziato il progressivo *roll-out* delle nuove tecnologie UMTS in una porzione di detta banda.

Banda a
900 MHz

La medesima delibera prevedeva inoltre che, a valle delle procedure di assegnazione delle ulteriori frequenze disponibili nella banda a 2.100 MHz, fosse incoraggiata la realizzazione nella stessa banda di un piano tale da far conseguire assegnazioni contigue di spettro a tutti gli operatori. A fine aprile 2012, l'Autorità ha quindi fornito un parere al Ministero al fine di perseguire il predetto obiettivo e quindi consentire l'impiego di portanti di più ampia larghezza garantendo un uso complessivamente più efficiente della banda. Sulla base del parere il Ministero ha approvato nell'agosto 2012 il piano operativo di razionalizzazione della banda, che al momento risulta ormai implementato.

Banda a
2.100 MHz

Nel corso dell'ultimo anno hanno poi trovato attuazione le misure contenute nella delibera n. 282/11/CONS, integrata con la delibera n. 370/11/CONS, con cui erano state definite, in particolare, procedure e regole per l'assegnazione delle frequenze del cosiddetto *digital dividend* televisivo (a 800 MHz) e delle altre frequenze disponibili (a 1.800, 2.000 e 2.600 MHz) per i sistemi mobili a larga banda, e il cui dispiegamento, dopo la gara del settembre 2011, è iniziato il 1° gennaio u.s. La delibera n. 282/11/CONS dettava inoltre le linee guida per procedere alla riorganizzazione e al *refarming* della banda a 1.800 MHz, impiegata per il GSM, verso le più moderne tecnologie a larga banda. In virtù di tali disposizioni, e in analogia con le bande a 900 e 2.100 MHz, sono state quindi avviate e portate a compimento le attività di riorganizzazione anche della banda 1.800 MHz, al fine di garantire la contiguità delle assegnazioni a tutti gli operatori. L'Autorità ha poi fornito un parere al Ministero nel mese di luglio 2012 per avviare le attività di *refarming* di una porzione della banda 1.800 MHz da parte di alcuni operatori, con progressivo dispiegamento delle nuove tecnologie 4G al posto del GSM. Oltre che per le bande a 900 e 2.100 MHz, anche per la banda a 1.800 MHz si sta, pertanto, realizzando un uso più efficiente dello spettro, oltre che un ampliamento dei servizi mobili a banda larga offerti sul mercato nazionale, e ciò potrà dunque produrre nel prossimo futuro prevedibili benefici anche per i consumatori.

Bande a 800,
1.800, 2.000
e 2.600 MHz

È stata inoltre avviata, con la delibera n. 553/12/CONS del 21 novembre 2012, una consultazione pubblica concernente l'impiego di frequenze nella banda 3.600-3.800 MHz da parte di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, ed i cui esiti, allo stato, sono in corso di valutazione. Tale banda è considerata un elemento importante della strategia comunitaria per il *broadband*, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, previsti dalla decisione n.

Bande a
3.600-3.800
MHz

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

243/2012/EU (il programma politico europeo sullo spettro radio) nell'ambito del piano finalizzato al raggiungimento di almeno 1.200 MHz di spettro da identificare per i servizi *wireless broadband* entro il 2015.

Banda
26-28 GHz

È stata infine avviata, con la delibera n. 628/12/CONS del 13 dicembre 2012, una consultazione pubblica concernente l'aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili nelle bande a 26 e 28 GHz, al fine di verificarne la domanda di mercato, nonché le condizioni di impiego alla luce degli sviluppi tecnologici. Nel predetto contesto di forte crescita e potenziamento delle reti *wireless broadband*, anche tali bande, finora risultate di non elevata appetibilità, potrebbero rivestire in futuro un ruolo importante, non solo in termini di copertura e accesso, ma anche in termini capacitivi e di trasporto. Gli esiti della predetta consultazione, allo stato, sono anch'essi in corso di valutazione.

Con la regolamentazione e l'avvio delle descritte attività, sia di impiego maggiormente efficiente delle bande di frequenze già assegnate, che di messa a disposizione di ulteriori porzioni di spettro per servizi *wireless* a larga banda, l'Autorità si attesta dunque come uno dei primi regolatori in Europa ad aver realizzato importanti obiettivi di sviluppo del mercato radiomobile nazionale e di promozione delle nuove tecnologie per la fornitura dei servizi mobili a larga banda, in linea con gli obiettivi previsti dal quadro comunitario.

3.1.2.3. I servizi e le reti a banda larga

Durante il periodo che intercorre tra il maggio 2012 a l'aprile 2013, per quanto riguarda i servizi e le reti a banda larga, l'attività svolta dall'Autorità ha riguardato le seguenti tematiche:

- i. approvazione dell'offerta di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per i servizi *bitstream su rete in rame*;
- ii. approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi *bitstream su rete in fibra ottica*;
- iii. regolamentazione dei servizi VoIP (*Voice over Internet Protocol*): specifiche tecniche di interconnessione;
- iv. attività di vigilanza in materia di installazione di reti per collegamenti dorsali e condivisione di infrastrutture;
- v. attività di vigilanza sui servizi all'ingrosso di accesso alla rete Telecom Italia e copertura ADSL di aree in *digital divide*.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2012 e 2013 di Telecom Italia per i servizi *bitstream su rete in rame*

Offerta di
riferimento
bitstream -
2012

Analogamente a quanto effettuato per l'offerta di riferimento 2012 relativa ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, e in continuità a quanto effettuato per gli anni 2010 e 2011, l'Autorità ha svolto le valutazioni, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia relativa ai servizi *bitstream su rete in rame* attraverso due distinti procedimenti, uno per i servizi soggetti a *network cap*, conclusosi con l'adozione della delibera n. 37/12/CIR, ed uno per i ser-

3. Gli interventi

vizi soggetti ad orientamento al costo nonché per i relativi aspetti procedurali e tecnici, conclusosi con l'adozione della delibera n. 94/12/CIR¹³⁷.

In particolare, con la delibera n. 37/12/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 2/12/CIR, l'Autorità, avendo accertato il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *cap* relativamente definiti dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2012, ha approvato i prezzi dei servizi *bitstream* a *network cap* su rete in rame proposti da Telecom Italia per tale anno, fatta eccezione per due contributi *una tantum* per i quali è stata richiesta a Telecom Italia una riformulazione.

Con la delibera n. 94/12/CIR, adottata in esito alla consultazione pubblica indetta con delibera n. 20/12/CIR, l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni economiche dei servizi *bitstream* su rete in rame soggetti ad orientamento al costo. Le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia hanno riguardato, in particolare, la riduzione del costo della banda *ethernet* di secondo livello¹³⁸, relativamente a tutte le CoS disponibili, e degli accessi simmetrici *ethernet flat*. Ulteriori modifiche hanno interessato le condizioni economiche di alcuni contributi *una tantum* per i quali, alla luce del costo della manodopera approvato per l'anno 2012 con delibera n. 59/12/CIR e sulla base, con riferimento a specifiche attività, di un efficientamento delle tempistiche di svolgimento, è stato chiesto una riformulazione a Telecom Italia. Nell'ambito della delibera n. 94/12/CIR sono stati inoltre forniti chiarimenti e specifiche previsioni circa alcuni aspetti procedurali e tecnici concernenti la fornitura dei servizi *bitstream ethernet*, con particolare riguardo al *provisioning* delle VLAN e la gestione della banda *ethernet*.

Le modifiche alle condizioni economiche e tecniche dei servizi *bitstream*

L'Autorità ha altresì fornito, nell'ambito della suddetta delibera, alcune disposizioni circa la predisposizione dell'offerta di riferimento *bitstream* su rete in rame relativa all'anno 2013, tra le quali si evidenziano: *i*) l'introduzione di SLA (*Service Level Agreement*) e penali in relazione a specifiche attività inerenti il processo di attivazione del servizio *bitstream* su "linea non attiva"; *ii*) il miglioramento degli SLA e penali per i degni sia sull'accesso che sul trasporto; *iii*) l'introduzione di nuovi profili di servizio ed elementi funzionali, quali: il servizio *multiCoS* a banda dedicata e condivisa; la possibilità di acquisto di più aggregati di banda con analogo profilo; strumenti di analisi inerenti il *link ethernet* tra l'apparato dell'operatore e l'apparato di terminazione del *kit*

137 Il servizio *bitstream* su rete in rame, operativamente disponibile in Italia a partire dal 2007, consente agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti connettività ad *internet* a banda larga, telefonia su IP (VoIP) e *streaming* video. In particolare, tale servizio consente l'accesso dell'operatore concorrente alla capacità trasmissiva della rete dati a larga banda (in rame) di Telecom Italia disponibile tra un punto di consegna, a livello urbano o regionale, e l'abitazione del cliente. A differenza del servizio di accesso disaggregato, in base al quale l'operatore, noleggiando la coppia in rame per la copertura dell'ultimo miglio, si dota di propria infrastruttura giungendo fino alla centrale locale dell'*incumbent*, il servizio *bitstream* consente agli operatori alternativi di raccogliere il traffico dati dei propri clienti a livello più remoto con conseguenti minori costi di infrastrutturazione. Con l'offerta di riferimento *bitstream*, disponibile sia in tecnologia ATM che *ethernet*, l'operatore interconnesso acquista, quindi, da Telecom Italia sia la componente di accesso (che sostanzialmente copre i costi di *assurance* dell'ultimo miglio e degli apparati in centrale) che la componente di trasporto (dalla centrale locale di Telecom Italia al nodo di consegna). Il servizio *bitstream* rappresenta, inoltre, un'importante alternativa per la fornitura di servizi a banda larga in quelle aree in cui non è disponibile il servizio di *unbundling* o laddove le centrali di *unbundling* risultano saturate.

138 La banda *ethernet* di "secondo livello" indica la banda *ethernet* tra due nodi *feeder* appartenenti alla medesima macroarea di raccolta. Mentre la banda *ethernet* di "primo livello" indica la banda *ethernet* all'interno di una specifica area di raccolta tra i DSLAM *ethernet* e il nodo *feeder* collegato ad essi.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

di consegna; specifici protocolli di autenticazione/incapsulamento; iv) modifiche delle condizioni di fornitura del *kit* di consegna *ethernet* in modalità condivisa tra più operatori; v) l'introduzione in offerta di modelli innovati per l'apparato di terminazione del *kit* di consegna *ethernet*; vi) la predisposizione di uno specifico contributo *una tantum* per le attivazioni (o disattivazioni o variazioni di banda o modifiche del punto di consegna) di blocchi di più VLAN.

In merito al tema dell'*end of sale ATM*, ovvero della cessazione della vendita di nuovi accessi *bitstream* ATM nelle aree coperte dalla tecnologia *ethernet*, l'Autorità, agli esiti dell'apposito tavolo tecnico istituito con delibera n. 158/11/CIR, ha fornito, nell'ambito della suddetta delibera n. 94/12/CIR, le proprie determinazioni di merito, prevedendo, in particolare, la possibilità per Telecom Italia di effettuare il *provisioning* di nuovi accessi *bitstream* esclusivamente in tecnologia *ethernet* per le centrali già coperte (o che lo saranno) da suddetta tecnologia non prima di un mese dalla data in cui la stessa comunicherà all'Autorità ed agli operatori la disponibilità dei nuovi profili ed elementi funzionali evidenziati in precedenza (cfr. punto *iii* del precedente capoverso) e comunque non prima del 28 febbraio 2013.

Offerta di
riferimento
bitstream -
2013

Nel mese di dicembre 2012 è stata avviata, con delibera n. 642/12/CONS, la consultazione pubblica (con allegato uno schema di provvedimento) concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi *bitstream* su rete in rame per l'anno 2013. La valutazione dei prezzi viene svolta, attesa la conclusione nel 2012 del regime di *network cap* stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, sulla base dei costi sottostanti gli specifici servizi. L'Autorità, in particolare, nell'ambito del suddetto schema di provvedimento ha prospettato, sulla base di specifiche valutazioni al costo, sensibili riduzioni dei canoni d'accesso *bitstream* asimmetrico (condiviso e *naked*) nonché della banda *ethernet* (sia di primo livello che di secondo livello) relativamente a tutte le CoS disponibili. In tale schema di provvedimento è stata altresì prospettata una rivalutazione della banda ATM e dei principali contributi *una tantum* (attivazione, migrazione, disattivazione, etc.) sulla base del costo orario della manodopera 2013 stabilito con delibera n. 141/12/CIR (consultazione pubblica del WLR 2013).

Approvazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia per i servizi *bitstream* NGA su rete in fibra ottica

L'Autorità ha svolto la valutazione dell'offerta di riferimento 2012 di Telecom Italia relativa ai servizi *bitstream* NGA¹³⁹, ai sensi della delibera n. 1/12/CONS che ha individuato, tra gli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, oltre che la fornitura dei servizi di accesso di tipo "passivo" alla propria rete di nuova generazione in fibra ottica (ossia servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali e alla fibra ottica spenta nonché

139 I servizi *bitstream* NGA consistono nella fornitura, da parte di Telecom Italia, della capacità trasmissiva tra la postazione di un cliente finale ed il *Point of Presence* (PoP) di un operatore che, a sua volta, vuole offrire un servizio a banda *ultra larga* ai propri clienti finali. Sono possibili diversi livelli di interconnessione alla rete NGA di Telecom Italia: a livello di centrale locale in modalità VULA (tale servizio include l'accesso alla rete NGA di Telecom Italia a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna *Ethernet*); a livello di "area di raccolta" con consegna del traffico su interfaccia *ethernet* presso un nodo *parent* (tale servizio include anche il trasporto di "primo livello"); a livello di "macroarea di raccolta" con consegna del traffico su interfaccia *ethernet* presso un nodo qualsiasi della macroarea di interesse dell'operatore (tale servizio include sia il trasporto di "primo livello" che quello di "secondo livello"); a livello IP con consegna sui nodi remoti *IP level*.

3. Gli interventi

al servizio *end-to-end*), anche servizi di accesso di tipo "attivo" quali, per l'appunto, i servizi *bitstream* NGA (servizi VULA FTTC e FTTH e *bitstream* su accessi FTTC e FTTH).

L'Autorità, analogamente a quanto effettuato per i servizi NGA di tipo "passivo", ha svolto le valutazioni dell'offerta di riferimento *bitstream* NGA, attraverso una duplice consultazione pubblica fornendo al mercato, con lo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 95/12/CIR, i propri preliminari orientamenti onde favorire il più ampio confronto con i soggetti interessati. Tali attività si sono concluse nel mese di febbraio 2013 con l'adozione della delibera n. 10/13/CIR con cui l'Autorità ha approvato, con modifiche, le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui alla suddetta offerta di riferimento. Le principali modifiche richieste dall'Autorità a Telecom Italia hanno, in particolare, riguardato le condizioni economiche: *i*) dei canoni d'accesso FTTCab (condiviso e *naked*) ed FTTH (per diversi profili d'accesso); *ii*) dei contributi *una tantum* di attivazione (con e senza portabilità del numero) e cessazione degli accessi FTTCab e FTTH; *iii*) della porta di consegna del servizio VULA. Per tali servizi l'Autorità ha apporato sensibili riduzioni rispetto a quanto proposto inizialmente da Telecom Italia.

Offerta
di riferimento
bitstream
NGA - 2012

Nell'ambito del citato provvedimento sono stati altresì forniti chiarimenti su alcuni aspetti tecnici concernenti la fornitura dei suddetti servizi oltre a ulteriori specifiche disposizioni di carattere tecnico ed economico. Si segnala, in particolare, l'allineamento a quanto disposto per il *bitstream* su rete in rame, con delibera n. 94/12/CIR, delle condizioni economiche della banda *ethernet* (sia di "primo livello" che "secondo livello"), degli apparati di terminazione del *kit* di consegna *ethernet* e del servizio *multicast*, nonché delle condizioni tecniche relative alla gestione della banda *ethernet* ed all'utilizzo condiviso tra più operatori del *kit* di consegna. Particolare attenzione è stata anche rivolta alle condizioni tecniche ed economiche degli accessi P2P (*point-to-point*) Giga-bit *ethernet* su fibra ottica per clienti affari, precedentemente non disponibili agli operatori alternativi e dei quali è richiesto l'inserimento nell'ambito dell'offerta per i circuiti trasmissivi a capacità dedicata (*terminating*) per l'anno 2013.

Regolamentazione dei servizi VoIP: specifiche tecniche di interconnessione IP

Con riferimento alle disposizioni regolamentari inerenti l'interconnessione IP, la Commissione Interconnessione del MISE, concluse ad aprile 2012 le attività di definizione delle specifiche tecniche di dettaglio di interconnessione IP, ha sottoposto alla cognizione dell'Autorità la soluzione, in ambito regolamentare, di alcuni temi rimasti "aperti". Tali temi sono stati lungamente discussi e infine condivisi nel corso di tre riunioni tenute nel mese di luglio 2012 nell'ambito del Tavolo tecnico "Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP".

La Commissione Interconnessione del MISE, recepito le indicazioni fornite dall'Autorità in merito ai punti "aperti" suddetti, ha approvato le specifiche tecniche di interconnessione IP (ST 769) nel mese di novembre 2012.

Al fine di agevolare il processo di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP l'Autorità ha avviato, ad ottobre 2012, i lavori dell'Unità per il Monitoraggio (UPIM) sull'interconnessione IP, istituita con delibera n. 128/11/CIR. L'Unità ha ad oggetto l'individuazione, in contraddittorio con le parti interessate, di soluzioni alle questioni di carattere tecnico, procedurale ed economico connesse al processo di migrazione, nel rispetto della vigente normativa.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

Attività di vigilanza in materia di installazione di reti per collegamenti dorsali e condivisione di infrastrutture

L'Autorità con delibera n. 622/11/CONS ha approvato il regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e co-localizzazione e condivisione di infrastrutture, ad esito di una consultazione pubblica avviata con delibera n. 510/10/CONS. Nell'ambito dell'attività di vigilanza in oggetto l'Autorità, facendo seguito ad alcune segnalazioni di operatori per la mancata pubblicazione delle procedure e condizioni per la realizzazione, di nuove infrastrutture o per l'accesso a quelle esistenti, ai sensi dell'art.4 della delibera n.622/11/CONS, ha svolto alcune attività finalizzate a verificare l'adempimento del rispetto del succitato obbligo.

Attività di vigilanza sui servizi all'ingrosso di accesso alla rete Telecom Italia e copertura ADSL

Tavolo tecnico
su *end of sale*
ATM

Nei primi mesi dell'anno 2012 sono state svolte le attività relative al tavolo tecnico sull'*end of sale ATM*, ovvero della cessazione della vendita di nuovi accessi *bitstream ATM* nelle aree coperte dalla tecnologia *ethernet*, istituito con delibera n. 158/11/CIR e finalizzato alla discussione ed alla individuazione di soluzioni ad alcune problematiche, di carattere prettamente tecnico, inerenti la fornitura dei servizi *bitstream* su piattaforma *Ethernet*. Nel corso delle attività è stato, in particolare, elaborato un documento in cui sono riportate le posizioni di Telecom Italia e degli operatori alternativi per ognuna delle tematiche affrontate. Sulla base degli approfondimenti svolti nel corso del suddetto tavolo tecnico l'Autorità ha fornito, con delibera n. 94/12/CIR, le proprie determinazioni in merito a modalità e tempistiche di approvazione dell'*end of sale* da parte di Telecom Italia.

Attività
di vigilanza
sui servizi di
co-localazione,

Nell'ambito delle attività di vigilanza in materia di co-localizzazione e in attuazione del quadro normativo vigente, l'Autorità ha svolto, facendo seguito ad alcune segnalazioni di operatori inerenti problematiche di saturazione di alcune centrali aperte all'*unbundling*, un'attività finalizzata all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di co-localazione.

sui servizi
bitstream
(saturazione
e degrado)

L'Autorità ha rilevato un crescente fenomeno di saturazione delle centrali *bitstream ATM* dovuto sia all'esaurimento delle schede nel *DSLAM* sia al raggiungimento dei limiti della capacità trasmissiva del collegamento di *backhaul* verso i nodi degli operatori. In tali centrali non è possibile fornire ulteriori linee ADSL ai clienti finali sia di Telecom Italia che delle imprese concorrenti. È in tali casi intervenuta, in attuazione della vigente normativa, sollecitando Telecom Italia a porre in essere tutte le necessarie attività per l'adeguamento di dette centrali.

Ulteriore questione affrontata dall'Autorità è quella dei degrading. Questi ultimi possono riguardare sia la componente di accesso che di trasporto del servizio *bitstream*. Tale fenomeno ha un diretto impatto sugli utenti finali in termini di riduzione della velocità di accesso ad Internet e della qualità delle comunicazioni VoIP. In tale ambito l'Autorità è intervenuta con un'attività di vigilanza finalizzata a risolvere sollecitamente le situazioni di degrado segnalate dagli operatori.

e sulla
copertura
dei servizi
ADSL.

L'Autorità ha proseguito, nel corso dell'ultimo anno, le attività di vigilanza, avviate generalmente su segnalazioni degli utenti finali e degli Enti locali, che hanno riguardato la copertura del servizio ADSL offerto da Telecom Italia in aree escluse da tale servizio. L'intervento dell'Autorità ha contribuito ad accelerare la soluzione dei problemi